

# Albo degli amministratori giudiziari<sup>1</sup>

di Roberta Vitale<sup>2</sup>

Il DLgs. 4.2.2010 n. 14 ha istituito, presso il Ministero della Giustizia, l'Albo degli amministratori giudiziari. La presente scheda intende illustrare le principali novità in materia.

## indice

### 1 PREMESSA

*Legge delega*

#### 1.1 Albo degli amministratori giudiziari e Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

##### 1.1.1 Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

*Compiti*

##### 1.1.2 Modifiche apportate dal DL 4/2010 alla L. 575/65

*Rapporti fra amministratore giudiziario e Agenzia*

*Disposizioni specifiche sull'amministratore giudiziario*

#### 1.2 Ulteriori modifiche

### 2 STRUTTURA E MODALITÀ DI TENUTA DELL'ALBO

*Struttura dell'Albo*

*Modalità di tenuta dell'Albo*

*Contributo per la tenuta dell'Albo*

### 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO

#### 3.1 Requisiti

*Requisiti professionali*

*Requisiti di onorabilità*

#### 3.2 Vigilanza del ministero della giustizia

*Sospensione o cancellazione dall'Albo per inidoneità*

*Sospensione o cancellazione dall'Albo per mancanza o venir meno dei requisiti di iscrizione nell'Albo*

### 4 OPERATIVITÀ DELL'ALBO

*Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo*

*Modulistica*

### 5 ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE

*Compensi degli amministratori giudiziari*

## normativa

L. 15.7.2009 n. 94 art. 2 co. 13

DLgs. 4.2.2010 n. 14

DL 4.2.2010 n. 4 (conv. L. 31.3.2010 n. 50)

## dottrina

Meoli M. "Sequestro penale di quote", *Il Fisco*, 15, 1, 2010, p. 2321

Migliaccio A. "Nuovo Albo? Meglio parlare di registro o elenco", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 19.2.2010

Ruggiero A. "Il legislatore crea una disciplina organica che seleziona esperti in gestione aziendale", *Guida al Diritto*, 13, 27.3.2010, p. 41

Stroppa V. "Amministratori giudiziari, l'albo al via", *Italia Oggi*, 17.2.2010, p. 24

Ventura G. "Amministratori giudiziari nell'albo", *Italia Oggi*, 3.7.2010, p. 30

Vitale R. "Nasce l'albo degli amministratori giudiziari", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 18.2.2010.

Vitale R. "I requisiti professionali e di onorabilità per l'Albo degli amministratori giudiziari", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 5.7.2010

## chiarimenti di categoria

Nota informativa CNDCEC 1.7.2010 n. 42

<sup>1</sup> La presente integra la scheda 959.01 in *Schede di Aggiornamento*, 3, 2010, p. 411 ss.

<sup>2</sup> [r.vitale@eutekne.it](mailto:r.vitale@eutekne.it)

## 1 PREMESSA

- Con il DLgs. 4.2.2010 n. 14 è stato istituito presso il Ministero della Giustizia l'Albo degli amministratori giudiziari.

In attuazione della delega contenuta all'art. 2 co. 13 della L. 15.7.2009 n. 94<sup>3</sup> (c.d. "pacchetto sicurezza"), il DLgs. 4.2.2010 n. 14<sup>4</sup> ha istituito presso il Ministero della Giustizia l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'art. 2-sexies co. 3 della L. 31.5.65 n. 575<sup>5</sup>. Il DLgs. 14/2010 è entrato in vigore il 3.3.2010.

Nell'Albo degli amministratori giudiziari vengono iscritti i professionisti abilitati alla **custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati**<sup>6</sup>.

### Legge delega

L'art. 2 co. 13 della L. 94/2009 ha disposto l'istituzione del citato Albo, mediante l'emanazione di un decreto legislativo volto a definire, in particolare:

- i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
- l'ambito delle attività oggetto della professione;
- i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
- le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nell'Albo degli Avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
- i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

### 1.1 ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E AGENZIA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Il DLgs. 14/2010 si inserisce fra quei provvedimenti finalizzati al contrasto e alla lotta contro le criminalità organizzate.

Nello specifico, con l'istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari di cui all'art. 2-sexies co. 3 della L. 575/65<sup>7</sup>, il legislatore ha inteso garantire una specifica professionalità nella gestione dei beni sottoposti alle misure di prevenzione patrimoniali, di sequestro e di confisca, sottratti alla criminalità organizzata, prevedendo ai fini dell'iscrizione **determinati requisiti** non solo **professionali**, ma anche di **onorabilità**<sup>8</sup>.

<sup>3</sup> Pubblicato sul S.O. n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* 24.7.2009 n. 170 e recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

<sup>4</sup> Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 16.2.2010 n. 38.

<sup>5</sup> Recante "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere". Sul punto si precisa che l'art. 2-sexies co. 3 della L. 575/65 è stato modificato dall'art. 2 co. 12 della L. 94/2009, sostituendo le parole "negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati" con quelle di "nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari".

L'art. 2-sexies co. 3 della legge citata è stato successivamente sostituito dall'art. 5 co. 1 lett. a) del DL 4.2.2010 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 31.3.2010 n. 50. A seguito di tale ultima modifica, il riferimento all'art. 2-sexies co. 3 della L. 575/65, così come richiamato dall'art. 2 co. 13 della L. 94/2009, dovrebbe intendersi all'art. 2-sexies co. 2 della L. 575/65, a norma del quale "L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari". Il nuovo art. 2-sexies co. 3 della L. 575/65, così come modificato, prevede infatti che "non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario".

<sup>6</sup> Art. 2 co. 1 del DLgs. 14/2010. Sul tema, cfr. Stroppa V. "Amministratori giudiziari, l'albo al via", *Italia Oggi*, 17.2.2010, p. 24 e Migliaccio A. "Nuovo elenco? Meglio parlare di registro o elenco", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 19.2.2010. Si consenta di rinviare, inoltre, a Vitale R. "Nasce l'albo degli amministratori giudiziari", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 18.2.2010.

<sup>7</sup> Cfr. la precedente nota 5.

<sup>8</sup> Cfr. i successivi § 3 e 4.

### 1.1.1 Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata, si inserisce inoltre il recente **DL 4.2.2010 n. 4<sup>9</sup>**, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati<sup>10</sup>. Con tale decreto si è voluto creare un unico organismo in grado di garantire un rapido utilizzo dei suddetti beni, assicurando la loro unitaria ed efficace amministrazione e destinazione, anche mediante uno stabile raccordo con l'Autorità giudiziaria e le amministrazioni coinvolte<sup>11</sup>.

#### Compiti

I principali compiti dell'Agenzia sono:

- **coadiuvare l'Autorità giudiziaria** nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla citata L. 575/65;
- **coadiuvare l'Autorità giudiziaria** nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 51 co. 3-*bis* c.p.p.<sup>12</sup>, (anche ai sensi dell'art. 12-*sexies* del DL 8.6.92 n. 306, conv. L. 7.8.92 n. 356) e amministrare i beni dopo la conclusione dell'udienza preliminare;
- **provvedere all'amministrazione e alla destinazione** dei beni confiscati in esito al procedimento di prevenzione di cui alla citata L. 575/65;
- **provvedere all'amministrazione e alla destinazione** dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51 co. 3-*bis* c.p.p. (anche ai sensi dell'art. 12-*sexies* del DL 306/92);
- adottare iniziative e provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*<sup>13</sup>.

### 1.1.2 Modifiche apportate dal DL 4/2010 alla L. 575/65

L'istituzione dell'Agenzia e l'assegnazione dei compiti sopra elencati ha portato, mediante la modifica ad opera del DL 4/2010 convertito della disciplina di cui alla L. 575/65, alla ridefinizione in particolare del **ruolo dell'amministratore giudiziario** e dei suoi rapporti con la neonata Agenzia.

<sup>9</sup> Come già evidenziato nella nota 5, il DL 4/2010 è stato convertito con modificazioni dalla L. 50/2010. Le premesse del decreto sottolineano la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in relazione all'eccezionale aumento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro e alla confisca di beni sottratti alla criminalità organizzata e al numero eccezionale di beni già confiscati e non ancora destinati a finalità istituzionali e di utilità sociale.

<sup>10</sup> L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno (art. 1 co. 1 e 2 del DL 4/2010 convertito).

<sup>11</sup> Cfr. circ. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 10.5.2010 n. 1.

<sup>12</sup> Si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 co. 6 (associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., nonché all'art. 12 co. 3-*bis* del DLgs. 25.7.98 n. 286 - T.U. immigrazione), 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473 e 474 (in materia di contraffazione), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 416-*bis* (associazione di tipo mafioso anche straniero) e 630 (sequestro di persone a scopo di estorsione) c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del T.U. stupefacenti (DPR 9.10.90 n. 309) e dall'art. 291-*quater* del T.U. in materia doganale (DPR 23.1.73 n. 43).

<sup>13</sup> Art. 1 co. 3 del DL 4/2010 convertito. Il testo originario prevedeva la concentrazione in capo all'Agenzia dei compiti di amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e di quelli confiscati, prima spettanti a soggetti diversi: amministratori nominati dal Tribunale, Prefetto, Commissario straordinario, Demanio. Ne risultava un'importante ridefinizione, in particolare, del ruolo dell'amministratore giudiziario, al quale rimaneva esclusivamente il compito di coadiuvare l'Agenzia nella gestione dei beni stessi. Poi, in sede di conversione del DL 4/2010, sono state ridefinite le modalità operative dell'Agenzia, nonché i rapporti fra questa e l'Autorità giudiziaria. In particolare, l'amministrazione dei beni sequestrati nei procedimenti di prevenzione di cui alla citata L. 575/65 è ritornata nella sfera di competenza dell'amministratore, sotto la direzione dell'Autorità giudiziaria (artt. 2-*sexies* - 2-*octies* della L. 575/65, così come modificati dall'art. 5 co. 1 lett. a) - c) del DL 4/2010 convertito). Per quanto riguarda i beni immobili e i beni aziendali oggetto di confisca, il DL 4/2010 convertito ha ribadito, nella sostanza, la competenza dell'Agenzia in materia di destinazione e di amministrazione (artt. 2-*nonies* - 2-*undecies* della L. 575/65, così come modificati dall'art. 5 co. 1 lett. d) - f) del DL 4/2010 convertito). Infine, con riferimento ai procedimenti penali per i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 51 co. 3-*bis* c.p.p., il decreto in oggetto ha previsto la competenza dell'Autorità giudiziaria per l'amministrazione e la custodia dei beni sequestrati fino alla conclusione dell'udienza preliminare, dopo tale momento la competenza dell'Agenzia. All'Agenzia spettano, inoltre, i compiti di amministrazione e destinazione dei beni confiscati (sul punto si veda l'art. 12-*sexies* co. 4-*bis* del DL 306/92, come modificato dall'art. 5 co. 2 del DL 4/2010 convertito). Cfr. la scheda di lettura al DL 4/2010, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

### Rapporti fra amministratore giudiziario e Agenzia

Nello specifico, ai sensi del nuovo art. 2-*sexies* della L. 575/65:

- con il provvedimento che dispone il sequestro dei beni sottratti alla criminalità organizzata, il Tribunale nomina il **giudice delegato alla procedura** e un **amministratore**, che ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare la redditività dei beni (co. 1 e 8). È demandato all'Agenzia il compito di promuovere le intese con l'Autorità giudiziaria per assicurare, mediante criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, la pubblicità dei compensi percepiti (co. 2);
- **fino al decreto di confisca di primo grado**, l'amministratore giudiziario è coadiuvato dall'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia può proporre al Tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può, inoltre, chiedere al Tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato qualora possano recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene (co. 5)<sup>14</sup>;
- **dopo il decreto di confisca di primo grado**, l'amministrazione dei beni è, invece, conferita all'Agenzia<sup>15</sup>, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario<sup>16</sup> designato dal Tribunale (co. 7)<sup>17</sup>.

### Disposizioni specifiche sull'amministratore giudiziario

L'art. 2-*sexies* co. 2 della L. 575/65 prevede, poi, che l'amministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti nell'**Albo nazionale degli amministratori giudiziari**. Qualora il sequestro abbia ad oggetto aziende, il Tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari<sup>18</sup>.

**Non possono essere nominate** le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Tali soggetti, inoltre, non possono svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario<sup>19</sup>.

Per quanto, poi, concerne l'**attività dell'amministratore**, in generale, l'art. 2-*sexies* co. 12 della L. 575/65 ne limita l'operatività agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda<sup>20</sup>. L'amministratore, in particolare, non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato<sup>21</sup>.

L'amministratore, nello svolgimento della sua attività, può essere coadiuvato da tecnici o da altre persone retribuite, sotto la sua responsabilità, su autorizzazione del giudice delegato<sup>22</sup>.

<sup>14</sup> All'Agenzia sono comunicati, per via telematica, i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria (art. 2-*sexies* co. 6 della L. 575/65).

<sup>15</sup> Al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito Internet, [www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/beniConfiscati.html](http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/beniConfiscati.html), l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento, entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado (art. 2-*sexies* co. 9 della L. 575/65).

<sup>16</sup> L'art. 2-*nonies* co. 2 della L. 575/65 prevede, infatti, che dopo la confisca, l'amministratore, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. A norma, poi, dell'art. 2-*sexies* co. 7 della L. 575/65, l'Agenzia comunica al Tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico, che ha durata annuale, salvo revoca espressa, rinnovabile tacitamente. Inoltre, l'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.

<sup>17</sup> Cfr. anche la precedente nota 13.

<sup>18</sup> Egli deve presentare al Tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, e sullo stato dell'attività aziendale. Il Tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il Pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa (art. 2-*sexies* co. 10 della L. 575/65).

<sup>19</sup> Art. 2-*sexies* co. 3 della L. 575/65.

<sup>20</sup> Il giudice delegato può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento (art. 2-*sexies* co. 12 della L. 575/65).

<sup>21</sup> Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento di tali atti (art. 2-*septies* co. 1 della L. 575/65).

<sup>22</sup> Art. 2-*sexies* co. 4 della L. 575/65.

L'amministratore è tenuto a presentare al giudice delegato relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia<sup>23</sup>.

L'art. 2-*octies* co. 4 della L. 575/65 prevede che la determinazione dell'ammontare del **compenso dell'amministratore** e la sua liquidazione sono disposti con decreto motivato del Tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine delle operazioni di amministrazione svolte, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

Infine, a norma dell'art. 2-*septies* co. 3 della L. 575/65, l'amministratore **deve adempiere con diligenza** ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni momento essere revocato, previa audizione, dal Tribunale (su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia) o d'ufficio.

## 1.2 ULTERIORI MODIFICHE

L'art. 2 co. 9 della L. 94/2009 ha previsto il nuovo art. 104-*bis* disp. att. cp.p., che dispone, anche in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo al di fuori delle specifiche ipotesi di cui alla L. 575/65, la nomina di un amministratore scelto nell'Albo degli amministratori giudiziari. Più precisamente, *“nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente”*<sup>24</sup>.

## 2 STRUTTURA E MODALITÀ DI TENUTA DELL'ALBO

☐ *Nell'Albo degli amministratori giudiziari è prevista anche una sezione di “esperti” in gestione aziendale.*

L'Albo degli amministratori giudiziari è istituito presso il **Ministero della Giustizia**<sup>25</sup>.

### Struttura dell'Albo

L'Albo degli amministratori giudiziari è articolato in:

- una sezione ordinaria;
- una sezione “speciale” di esperti in gestione aziendale<sup>26</sup>.

La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca è riservata ai soli iscritti nella sezione “speciale”<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> Art. 2-*sexies* co. 11 della L. 575/65. L'art. 2-*septies* co. 2 della L. 575/65 precisa che entro un mese dalla nomina, l'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e, successivamente, una relazione periodica sull'amministrazione. L'amministratore, inoltre, è tenuto a segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

<sup>24</sup> Cfr. Meoli M. “Sequestro penale di quote”, *Il fisco*, 15, 1, 2010, p. 2321.

<sup>25</sup> Art. 1 co. 1 del DLgs. 14/2010.

<sup>26</sup> Art. 1 co. 2 del DLgs. 14/2010.

<sup>27</sup> Art. 2 co. 2 del DLgs. 14/2010. Cfr. Ruggiero A. “Il legislatore crea una disciplina organica che seleziona esperti in gestione aziendale”, *Guida al Diritto*, 13, 27.3.2010, p. 41.




Fig. 1 - Albo degli amministratori giudiziari

**Modalità di tenuta dell'Albo**

L'art. 2 co. 15 della L. 94/2009 rinvia ad un successivo decreto del Ministero della Giustizia per le modalità di tenuta e di pubblicazione dell'Albo degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le Autorità giudiziarie che procedono alla nomina<sup>28</sup>.

**Contributo per la tenuta dell'Albo**

Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari, l'iscritto è tenuto a corrispondere un contributo annuo alle spese, il cui ammontare sarà stabilito da un successivo decreto. Tale contributo deve essere versato:

- al momento della presentazione della domanda di iscrizione;
- successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della Giustizia<sup>29</sup>.

**3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO**

Possono essere iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari solo coloro che risultino in possesso di determinati requisiti.

In tema di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari, il DLgs. 14/2010 prevede:

- una serie di requisiti volti a garantire l'idoneità del professionista allo svolgimento dell'incarico;
- la vigilanza del Ministero della Giustizia.

**3.1 REQUISITI**

Ai fini dell'iscrizione del professionista nell'Albo, sono previsti specifici requisiti:

- professionali;
- di onorabilità.

**Requisiti professionali**

Possono essere iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari i soggetti che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale<sup>30</sup> e risultino iscritti da almeno **cinque anni** (antecedenti l'entrata in vigore del decreto) nell'Albo professionale:

<sup>28</sup> Il suddetto decreto non è stato ancora emanato.

<sup>29</sup> Tale decreto dovrà essere emanato con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico (art. 9 del DLgs. 14/2010).

<sup>30</sup> Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale, il requisito dello svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali (art. 3 co. 2 del DLgs. 14/2010).

- dei **Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**;
- degli **Avvocati**.

L'anzianità di iscrizione è ridotta a **tre anni** qualora il professionista attesti la frequentazione con profitto di corsi di formazione *post*-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali<sup>31</sup>.

Non è stato ancora emanato il decreto attuativo relativo alla disciplina delle modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale sopra indicati<sup>32</sup>.

**Requisiti di onorabilità**

L'iscrizione e la permanenza nell'Albo viene subordinata ad una serie di requisiti di onorabilità dei professionisti. In particolare, è necessario che gli interessati:

- non si trovino in stato di **interdizione temporanea o di sospensione** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non siano stati sottoposti a **misure di prevenzione** personali o patrimoniali (L. 27.12.56 n. 1423 e L. 31.5.65 n. 575), salvi gli effetti della riabilitazione;
- non abbiano riportato **condanna definitiva alla pena della reclusione**, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per:
  - uno dei delitti previsti dal RD 16.3.42 n. 267, in tema di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa;
  - uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V c.c., in tema di reati societari;
  - un qualsiasi altro delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
  - un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
- non abbiano riportato negli ultimi dieci anni **sanzioni disciplinari** diverse dall'ammonimento, irrogate dall'Ordine professionale di appartenenza<sup>33</sup>.




Fig. 2 - Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

**3.2 VIGILANZA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Il Ministero della Giustizia svolge il compito di vigilanza sull'attività degli iscritti.

D'altro canto, l'Autorità giudiziaria, le amministrazioni pubbliche e gli Ordini professionali devono collaborare alle funzioni di vigilanza del Ministero della Giustizia, comunicandogli tutti i provvedimenti adottati a carico degli iscritti nell'Albo, per inadempimento ai doveri inerenti alle attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Art. 3 co. 1 e 3 del DLgs. 14/2010.

<sup>32</sup> L'art. 3 co. 4 del DLgs. 14/2010 prevedeva l'emanazione del decreto attuativo (mediante decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs. 14/2010.

<sup>33</sup> Art. 4 del DLgs. 14/2010.

<sup>34</sup> Art. 6 co. 1 e 2 del DLgs. 14/2010.

**Sospensione o cancellazione dall'Albo per inidoneità**

In relazione alle informazioni ricevute dai suddetti soggetti, il Ministero della Giustizia, se accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle attività di amministratore giudiziario, può procedere:

- alla **sospensione** del professionista dall'esercizio dell'attività di amministratore giudiziario, fino ad un anno, ovvero
- alla **cancellazione**, nei casi più gravi.

I provvedimenti di cui sopra sono presi dal Ministero della Giustizia, sentito l'interessato, con decreto motivato notificato all'interessato stesso<sup>35</sup>.

**Sospensione o cancellazione dall'Albo per mancanza o venir meno dei requisiti di iscrizione nell'Albo**

La cancellazione del professionista dall'Albo è comunque disposta in caso di insussistenza o di venir meno dei requisiti per l'iscrizione. In merito, si precisa che:

- per i requisiti diversi da quelli di onorabilità, è possibile **regolarizzare la propria posizione** entro il termine fissato dal Ministero della Giustizia, comunque non superiore a sei mesi. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia provveduto, il Ministero della Giustizia, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo e notifica il provvedimento all'interessato stesso. La cancellazione è, invece, immediata qualora vengano meno i requisiti di onorabilità;
- in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati afferenti ai requisiti di onorabilità, il Ministero può disporre la **sospensione** dall'Albo fino all'esito del procedimento stesso<sup>36</sup>.



Fig. 3 - Cancellazione dall'Albo

**4 OPERATIVITÀ DELL'ALBO**

- ☐ Entro un anno, il Ministero della Giustizia deve procedere alla formazione dell'Albo degli amministratori giudiziari.

Entro il **3.3.2011** (entro un anno dalla data di entrata in vigore del DLgs. 14/2010), il Ministero della Giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell'Albo, il quale verrà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* con decreto del Ministero della Giustizia stesso<sup>37</sup>.

**Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo**

In sede di prima formazione dell'Albo possono essere iscritti, purché presentino domanda entro il **30.8.2010** (entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto):

- gli **iscritti da almeno cinque anni** negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli Avvocati;
- i **soggetti non iscritti** nei suddetti Albi professionali, purché, negli ultimi cinque anni, abbiano svolto l'attività di amministratore giudiziario.

<sup>35</sup> Art. 6 co. 3 e 5 del DLgs. 14/2010.

<sup>36</sup> Artt. 5 e 6 co. 4 del DLgs. 14/2010.

<sup>37</sup> Art. 7 co. 1 del DLgs. 14/2010.

In particolare, per la **sezione degli esperti in gestione aziendale**, possono essere iscritti all'Albo:

- i soggetti di cui sopra che abbiano svolto, negli ultimi cinque anni (a partire dall'entrata in vigore del decreto), l'attività di:
  - amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro (ai sensi dell'art. 2-*sexies* co. 4-*bis*<sup>38</sup> della L. 575/65),
  - curatore fallimentare o altro organo della procedura nominato dall'Autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;
- i soggetti che abbiano svolto, negli ultimi cinque anni (a partire dall'entrata in vigore del decreto), l'attività di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi (ai sensi del DLgs. 8.7.99 n. 270 e del DL 23.12.2003 n. 347 convertito con modificazioni nella L. 18.2.2004 n. 39).

Il termine di cinque anni di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza e di svolgimento degli incarichi giudiziari sopra elencati per l'iscrizione nell'Albo speciale è ridotto a **tre anni** per i soggetti che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione *post*-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali<sup>39</sup>.

#### **Modulistica**

Il CNDCEC, con la nota informativa 1.7.2010 n. 42, ha reso disponibile uno **schema di domanda** per l'iscrizione al costituendo Albo degli amministratori giudiziari ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 14/2010, tenuto conto delle differenti specificità e dei requisiti professionali prescritti dal decreto stesso (requisiti professionali e di onorabilità).

Il CNDCEC, nella nota in oggetto, ha evidenziato però che il decreto attuativo del DLgs. 14/2010, cui spetterà tra l'altro il compito di disciplinare le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale, non è stato ancora emanato. Pertanto, alla data della sua entrata in vigore potranno essere previste ulteriori e diverse modalità di certificazione.

Il Consiglio nazionale ha, poi, ribadito che i professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno fare domanda presso il Ministero della Giustizia entro il termine del 30.8.2010<sup>40</sup>.

## **5 ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

- *Il DLgs. 14/2010 rimanda all'emanazione di un ulteriore regolamento la disciplina relativa ai compensi degli amministratori giudiziari.*

Il DLgs. 14/2010 prevede che con un successivo regolamento<sup>41</sup> saranno stabilite:

- le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
- le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero;
- le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari.

#### **Compensi degli amministratori giudiziari**

La disciplina delle modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari è demandata ad un successivo decreto<sup>42</sup>, sulla base dei seguenti principi direttivi:

- applicazione, in generale, di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;

<sup>38</sup> A seguito delle modifiche apportate all'art. 2-*sexies* della L. 575/65 dal DL 4/2010 convertito, il riferimento al co. 4-*bis* è da intendere al co. 10.

<sup>39</sup> Art. 7 co. 2 - 4 del DLgs. 14/2010.

<sup>40</sup> Si consenta di rinviare a Vitale R "I requisiti professionali e di onorabilità per l'Albo degli amministratori giudiziari", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 5.7.2010. Inoltre, cfr. Ventura G. "Amministratori giudiziari nell'albo", *Italia Oggi*, 3.7.2010, p. 30.

<sup>41</sup> Tale regolamento, previsto dall'art. 10 del DLgs. 14/2010 mediante decreto del Ministero della Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs. 14/2010, non è stato ancora emanato.

<sup>42</sup> Tale decreto, previsto dall'art. 8 del DLgs. 14/2010 mediante DPR entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto su proposta del Ministero della Giustizia di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico, non è stato ancora emanato.

- nel caso di sequestro o confisca di patrimoni misti (che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda), applicazione del criterio della prevalenza con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
- previsione di scaglioni fissati sulla base del valore dei beni o dei beni costituiti in azienda (quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario) o del reddito prodotto dai beni stessi;
- possibilità per il giudice delegato di aumentare o diminuire il compenso sulla base di una serie di elementi relativi allo specifico incarico attribuito all'amministratore, e più precisamente alla:
  - complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;
  - possibilità di usufruire di coadiutori;
  - necessità e frequenza dei controlli esercitati;
  - qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
  - sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;
- previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse o di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, o ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;
- previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura.

Di seguito si riporta lo schema di domanda per l'iscrizione all'Albo degli amministratori giudiziari elaborato dal CNDCEC<sup>43</sup>.

<sup>43</sup> Cfr. Nota informativa CNDCEC 1.7.2010 n. 42.

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI**  
 (art. 7, commi 2 e 3, D.LGS. 04.02.2010, n. 14)

SPETT.LE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA  
 DIREZIONE GENERALE PER LA GIUSTIZIA CIVILE – UFFICIO III  
 Via Arenula 70, 00186 ROMA

Il/La sottoscritto/a Dott. \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ telefax \_\_\_\_\_  
 con domicilio professionale a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
 telefax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere iscritto/a dal \_\_\_\_\_ nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sezione A, dell'Ordine di \_\_\_\_\_;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 4, D.LGS. 14/2010

**E CHIEDE**

di essere iscritto/a nell'Albo degli Amministratori Giudiziari dei beni sequestrati

- SEZIONE ORDINARIA
- SEZIONE ESPERTI IN GESTIONE AZIENDALE

*(precisare la sezione dell'Albo che interessa)*

Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(firma per esteso)*

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  
AD USO ISCRIZIONE ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI  
SEZIONE ESPERTI IN GESTIONE AZIENDALE**

Il/La sottoscritto/a Dott. \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

di essere iscritto da almeno cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del D.LGS 14/2010 (3 marzo 2010) nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sezione A, dell'Ordine di \_\_\_\_\_;

di aver svolto da almeno cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del D.LGS 14/2010 (3 marzo 2010), l'attività di:

- amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;
- commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del D.LGS. 8 luglio 1999, n. 270, e del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.

**SI ALLEGA**

- copia documento d'identità in corso di validità;

Autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. LGS. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso)

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI**  
(art. 7, comma 4, D.LGS. 04.02.2010, n. 14)

SPETT.LE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE PER LA GIUSTIZIA CIVILE – UFFICIO III  
Via Arenula 70, 00186 ROMA

Il/La sottoscritto/a Dott. \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ telefax \_\_\_\_\_  
con domicilio professionale a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
telefax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere iscritto/a dal \_\_\_\_\_ nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sezione A, dell'Ordine di \_\_\_\_\_;
- di aver frequentato con profitto il corso di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali presso \_\_\_\_\_;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 4, D. LGS. 14/2010

**E CHIEDE**

di essere iscritto/a **nell'Albo degli Amministratori Giudiziari dei beni sequestrati**

- SEZIONE ORDINARIA
- SEZIONE ESPERTI IN GESTIONE AZIENDALE

*(precisare la sezione dell'Albo che interessa)*

Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso)

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  
AD USO ISCRIZIONE ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI  
SEZIONE ESPERTI IN GESTIONE AZIENDALE**

Il/La sottoscritto/a Dott. \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

di essere iscritto da almeno tre anni antecedenti la data di entrata in vigore del D.LGS 14/2010 (3 marzo 2010) nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sezione A, dell'Ordine di \_\_\_\_\_;

di aver svolto da almeno tre anni antecedenti la data di entrata in vigore del D. LGS 14/2010 (3 marzo 2010), l'attività di:

- amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;
- commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del D.LGS. 8 luglio 1999, n. 270, e del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.

**SI ALLEGA**

- copia documento d'identità in corso di validità;
- attestato di partecipazione a corsi post universitari in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali (ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.LGS. 14/2010)

Autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. LGS. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, *li* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso)